

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 741}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRINO POMICINO, CONTE CARMELO, GUNNELLA,
REGGIANI, DE LUCA**

Presentata il 28 ottobre 1983

Interventi straordinari nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'adozione di nuovi interventi straordinari nel Mezzogiorno si pone come impegno ineludibile da parte di tutte le forze politiche: lo scadere nel 1980 della precedente azione programmata e le successive proroghe sin qui susseguitesesi non hanno certamente giovato al processo di sviluppo del Mezzogiorno, su cui anzi pesa più gravemente il protrarsi della crisi economica che si sta attraversando. Gli interventi tampone, le brevi proroghe, le leggi-ponte si sono inserite in molti settori dell'intervento statale in campo economico, vuoi in ragione delle obiettive difficoltà di procedere ad interventi di ampio respiro a causa delle carenze finanziarie, vuoi in relazione alla mancata definizione di una nuova tipologia di intervento che seguisse la « programmazione di settore » impostata verso la metà dello scorso decennio. La gravità della crisi economica impone oggi la ripresa di

un progetto che abbracci un periodo di tempo abbastanza lungo per incidere sulle aspettative del settore privato e per formulare quel quadro di riferimento organico entro cui le scelte degli operatori debbono inquadrarsi.

Il superamento delle attuali difficoltà è possibile solo nella misura in cui si riesce a definire interventi ed azioni che non si limitino a sovvenire alle difficoltà momentanee ma che affrontino i problemi di medio e lungo periodo che si riconnettono al processo di trasformazione economica e sociale che si intende attuare.

Si tratta di imboccare con decisione quelle scelte strategiche al cui interno collocare gli strumenti di intervento, integrati, modificati e aggiornati secondo le prospettive attuali.

In questo senso si tratta di ribadire il carattere organico dell'intervento, straordinario ed aggiuntivo, rispetto all'azione

pubblica svolta in via istituzionale per il potenziamento delle attività produttive e per il perseguimento di uno specifico obiettivo sociale, quello della occupazione, in particolare di quella giovanile.

Si intende pertanto procedere soprattutto alla promozione delle attività economiche che si prefigurano come trainanti già nel prossimo futuro; l'azione straordinaria relativa all'intervento infrastrutturale, riferita alle esigenze ed ai settori che saranno rideterminati, sarà affiancata, secondo distinte tecniche, dagli interventi promozionali volti al sostegno diretto dell'attività economica.

Inoltre, obiettivo fondamentale dell'intervento straordinario è costituito dall'assistenza tecnica agli enti del sistema delle autonomie locali e dall'attività di formazione dei quadri: si tratta di strumenti indispensabili per il perseguimento delle attività individuate.

La necessità di superare gli orizzonti annuali che oggi costringono l'azione pubblica a procedere secondo criteri congiunturali induce a realizzare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno con una logica programmatica che si inserisca a pieno nello schema normativo adottato con la recente legge di riforma della contabilità dello Stato: si tratta di organizzare l'intervento secondo programmi triennali che si leghino strettamente alla visione delle compatibilità generali dell'economia ed agli indirizzi di politica economica; l'intervento si colloca, in un arco novennale, all'interno della struttura programmatica dei bilanci pubblici, con ciò intendendo il necessario coordinamento di tutti gli operatori ricompresi nel settore pubblico allargato: dallo Stato, alle aziende autonome, alle regioni, ai comuni, alle province, agli altri enti che intervengono in campo economico. È necessario far sì che si attuino quelle sinergie e quei processi di coordinamento che finora non si sono prodotti, causando ulteriori distonie che si sono aggiunte alla carenza di un quadro di riferimento pluriennale. È attraverso una definizione tempestiva, chiara, coerente ed univoca degli interventi pubblici che il settore privato può trovare

quei punti di riferimento che dovranno guidarlo nella logica degli investimenti e comunque nell'intervento in campo economico.

Ai fini predetti è profondamente innovativo il raccordo istituzionale previsto con le regioni meridionali, non luoghi di intervento ma soggetti attivi nell'azione di definizione dei programmi: l'importanza di questa acquisizione è palese se s'intende dar vita concretamente all'obiettivo di interventi organici, aggiuntivi e straordinari, partendo dalle singole realtà territoriali e non da astratte ipotesi di sviluppo.

Le differenti azioni attraverso cui si intende perseguire gli univoci obiettivi dell'intervento straordinario implicano un adeguamento della struttura della Cassa per il mezzogiorno attraverso una sua riorganizzazione funzionale.

Inoltre, rispetto alla precedente normativa, si prevede una nuova individuazione dei settori economici a favore dei quali sono previste le agevolazioni industriali: si tratta, in particolare, di favorire le attività economiche che si presentano positive non soltanto per l'elevato contenuto di valore aggiunto prodotto, ma per l'intensità di fattore lavoro utilizzato nel processo produttivo e per la particolare preparazione del personale impiegato nell'attività lavorativa: si tratta, quindi, di incentivare quei settori che richiedono capacità professionali elevate e consentono l'assorbimento del fenomeno della disoccupazione intellettuale.

L'impegno a favore della disoccupazione giovanile è di particolare rilievo: si prevede un effettivo sostegno in questo settore attraverso un contributo che si applica nel caso di contratti di lavoro a termine con finalità formative; il contributo è più elevato nei settori che si intende sviluppare in maniera particolare e segnatamente quelli in cui vi è una produzione di elevato valore tecnologico e di ricerca. La misura in oggetto si pone favorevolmente anche in vista di un più proficuo coordinamento tra formazione culturale, istruzione professionale e mondo del lavoro: si ipotizza una facilitazione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

non soltanto del processo di inserimento nella vita produttiva ma anche un più diretto coinvolgimento delle capacità intellettuali e professionali acquisite nel settore scolastico.

Questi, in breve, i punti nodali affrontati dalla proposta di legge che qui viene presentata: si tratta della struttura cui darà vita ed efficacia non soltanto l'apporto finanziario previsto, 18 mila miliardi nel triennio 1984-1986, ma l'impegno programmatico che si intende realiz-

zare: in un periodo in cui le risorse da destinare ai nuovi interventi, anche quelli prioritari quale il riequilibrio territoriale e settoriale, non possono essere reperite agevolmente come in passato, è necessario che tanto più organica ed efficace sia l'azione di individuazione degli obiettivi operativi e di controllo nella fase di erogazione delle risorse.

Sulla base delle indicazioni suesposte è stato redatto l'articolato che viene presentato.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contenuti dell'intervento straordinario).

L'azione straordinaria dello Stato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è finalizzata al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori medesimi nel quadro dello sviluppo economico nazionale e si realizza, nel periodo 1984-1992, mediante interventi organici, straordinari e aggiuntivi, volti alla promozione, al potenziamento e allo sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi reali, al fine di garantire l'occupazione della manodopera, specie giovanile.

In particolare, l'azione straordinaria prevede:

a) interventi organici consistenti nella realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture generali al servizio dello sviluppo civile ed economico, interventi diretti a favorire l'attrezzatura del territorio, specie nelle zone interne, e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) interventi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive, ivi comprese le incentivazioni e le attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

c) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri, funzionali agli obiettivi del presente provvedimento, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali.

ART. 2.

(Programmi triennali).

Per il conseguimento delle finalità nel periodo indicato al precedente articolo 1, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, approva programmi triennali di intervento, con priorità alle azioni di maggiore rilievo a favore delle regioni e delle aree particolarmente svantaggiate.

Alla formulazione del programma di cui al precedente comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, sulla base delle proposte delle regioni meridionali, il cui territorio rientra integralmente nell'area dell'intervento straordinario.

Tale programma disciplina le azioni organiche di intervento, individua le opere da realizzare, i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione del programma e le modalità sostitutive nel caso di eventuali inadempimenti dei soggetti stessi, stabilendo la quota finanziaria da assegnare ai singoli settori e formula altresì i criteri per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44, primo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il CIPE, nell'approvare il programma, adotta, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le misure per il coordinamento delle azioni statali, regionali e locali con gli interventi straordinari e con quelle degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici interessati.

Il Ministro formula le proposte di coordinamento tenendo conto anche dei programmi delle amministrazioni statali e regionali interessate, ivi compresi quelli degli enti di cui al precedente comma.

Per il puntuale conseguimento degli obiettivi programmati, il Ministro indirizza e controlla l'attuazione dei programmi triennali.

I programmi triennali determinano la quota di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti regionali di sviluppo di cui al terzo comma del presente articolo, con particolare riferimento a quelli di sviluppo agricolo. Tale quota è ripartita tra le regioni interessate, con le modalità indicate al secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico, in relazione a progetti approvati.

Sono considerate in eccedenza alla quota di cui al comma precedente le risorse destinate alla realizzazione dei piani e dei progetti di sviluppo di cui agli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed analogamente quelle destinate, a norma dei rispettivi statuti regionali, alle regioni a statuto speciale.

Il primo programma triennale individua altresì le attività non più di competenza dell'intervento straordinario e definisce i criteri per la loro liquidazione.

ART. 3.

(Riorganizzazione funzionale della Cassa per il mezzogiorno).

Il Governo, previo parere della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni aventi valore di legge occorrenti per la riorganizzazione funzionale della Cassa per il Mezzogiorno, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguamento organizzativo e funzionale agli obiettivi di cui all'articolo 1;

b) previsione di una gestione stralcio per la liquidazione delle attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 2;

c) previsione di strutture idonee a provvedere alla assistenza tecnica per le regioni meridionali;

d) adeguamento dell'organo deliberante alle esigenze connesse all'articolazione organizzativa sopra indicata.

Gli adeguamenti organizzativi e funzionali che si renderanno successivamente necessari sono effettuati ai sensi dell'articolo 156, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 4.

(Disposizioni riguardanti gli enti collegati).

La Cassa per il Mezzogiorno riferisce periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla attività svolta dalle società cui partecipa e dagli enti dei quali è socio, nonché sull'esercizio dei poteri e sull'assunzione di responsabilità ad essa derivanti dalla sua qualità di azionista o di socio.

Al fine di conseguire maggiore funzionalità ed adeguatezza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, e per realizzare un migliore coordinamento fra le attività della Cassa per il Mezzogiorno e delle società ed enti di cui al presente articolo, sono emanate apposite disposizioni, ivi comprese quelle riguardanti eventuali modifiche statutarie, anche di carattere organizzativo, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I criteri per l'emanazione di tali disposizioni, previsti al primo comma del citato articolo 41, sono integrati dai seguenti:

« g) attuazione di collegamenti operativi e di collaborazioni sistematiche, anche attraverso idonee strutture, dello IASM e del FORMEZ con le regioni meridionali e con istituzioni scientifiche e di alta specializzazione;

h) adeguamento delle attività delle società finanziarie FINAM, INSUD, FIME, ITAL TRADE e FIME LEASING agli obiettivi della presente legge e coordinamento con le azioni svolte dalla Cassa e dagli altri enti collegati in attuazione della presente legge ».

ART. 5.

(Integrazioni delle disposizioni sulle agevolazioni industriali).

Le agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché dalle successive norme modificative ed integrative, possono essere concesse alle imprese indicate nei citati articoli, che realizzino iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali o all'ampliamento, alla riattivazione, alla riconversione o all'ammodernamento di stabilimenti, nei settori manifatturiero ed estrattivo e nei settori dei servizi di informatica e di telematica, e degli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale nonché alle imprese che realizzino impianti nei settori della produzione di energia elettrica nei limiti di potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad affidare l'espletamento dell'istruttoria per la erogazione dei contributi per i progetti di investimento relativi alle iniziative di cui sopra, comportanti una spesa di investimento nel limite massimo definito periodicamente dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad aziende ed istituti di credito operanti nel Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni. Il relativo compenso è fissato nella convenzione medesima.

Ferme restando le aliquote di contributo previste dal citato articolo 69, il limite previsto dall'articolo 63 dello stesso testo unico per la concessione del finanziamento agevolato viene elevato da 30 a 50 miliardi di lire.

Ai fini procedurali sono considerate iniziative di piccola, media e di grande dimensione quelle che realizzano o raggiungono investimenti fissi, rispettivamente, fino a 7 miliardi di lire, fino a 50 miliar-

di di lire ed oltre 50 miliardi di lire, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 69, terzo comma, del citato testo unico ed al netto delle rivalutazioni per conguaglio monetario di cui alle leggi 2 dicembre 1975, n. 576, e 23 marzo 1983, n. 72.

Per l'attuazione delle iniziative industriali localizzate nei territori meridionali non è richiesta l'autorizzazione per la localizzazione degli impianti industriali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) alla rideterminazione dei settori da escludere o sospendere temporaneamente dalle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché alla rideterminazione dei settori cui riconoscere le maggiorazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo 69;

b) alla determinazione analitica dei servizi e delle iniziative promozionali destinate al sostegno delle attività produttive, estendendo alle relative imprese le incentivazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico.

Limitatamente alle imprese industriali localizzate in Sardegna e Sicilia, è concesso, per la durata di un triennio, un contributo nella misura massima del 25 per cento sulle tariffe di trasporto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti da e per l'isola.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della marina mercantile, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente comma da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 6.

(Contratti di formazione per i giovani).

A favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, relative ai contratti di lavoro a termine con finalità formative, è corrisposto, per tutta la durata del contratto di lavoro, un contributo pari al 40 per cento della retribuzione complessiva, prevista dal contratto stesso, effettivamente a carico dell'imprenditore.

Detto contributo è elevato al 60 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, della industria delle telecomunicazioni in tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali civili, militari e biomedici. Lo stesso contributo è concesso altresì alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali indicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno su proposta delle regioni interessate.

Le imprese interessate sono autorizzate a detrarre il relativo importo dai versamenti da effettuare allo Stato in base all'articolo 8, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le ulteriori modalità di applicazione del contributo, quelle sugli eventuali conguagli e quelle sul controllo dell'autoliquidazione effettuata dalle imprese, saranno definite con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, da emanarsi di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e del-

la previdenza sociale; il decreto stabilirà altresì, le procedure per il rimborso da parte della Cassa per il mezzogiorno alla amministrazione finanziaria dell'ammontare dei contributi autoliquidati.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, prorogabile per il triennio successivo con apposita delibera del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contratto a termine può avere durata fino a ventiquattro mesi.

Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al primo comma sono tenute alla restituzione dei contributi medesimi in misura proporzionale alle riduzioni del numero degli occupati, se precedono, nel periodo di durata dei contratti di lavoro, alle riduzioni stesse.

ART. 7.

(Disciplina degli interventi).

Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni — in quanto non abrogate o modificate dalla presente legge — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, comprese quelle contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 30 aprile 1983, n. 132, fino al 30 novembre 1983.

Gli interventi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui al precedente comma e dalle norme della presente legge.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

Ai fini dell'applicazione della presente legge la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata ad impegnare, per il triennio 1984-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1986, l'ulteriore apporto di lire 18 mila miliardi - comprensivo della quota di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 - in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché alla autorizzazione di lire 1.800 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 132.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1986.

Annualmente, con apposite disposizioni da approvarsi con la legge finanziaria, si provvede ad aggiornare il quadro triennale degli apporti finanziari destinati al conseguimento delle finalità dell'intervento straordinario, nell'ambito degli indirizzi e dei vincoli della politica economica nazionale fissati con il bilancio pluriennale, nonché a determinare lo stanziamento da iscriverne in bilancio nel primo dei tre anni considerati.

All'onere derivante nel triennio 1984-1986 dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 5 mila miliardi nel 1984, in lire 6 mila miliardi nel 1985 ed in lire 7 mila miliardi nel 1986, si provvede, quanto al 1984, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, e, quanto al biennio 1985-1986, mediante conseguente utilizzo dello spazio di copertura preordinato nel bilancio pluriennale 1984-1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Cassa per il mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello sta-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il mezzogiorno per il triennio 1984-1986.

ART. 9.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.